


Pubblicato il 11/12/2018



N.01166 ~~2~~018 REG.PROV.CAU.
N. 01709/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1709 del 2018, proposto da

Baglio Donnafranca Societa' Agricola di Galfano Paola Letizia & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Campo, Pasquale Perrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Sicilia - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;

nei confronti

San Demetrio Societa' Agricola Semplice, Societa' Consortile La Mediterranea, Alessio Gaetano Cicco non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del D.D.G. n. 1910/2018 del 10.08.2018 dell'Assessorato Regionale

dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, con il quale sono stati approvati gli elenchi delle domande di sostegno ammissibili e non ammissibili relative al “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Sottomisura 4.1 – Sostegno a Investimento nelle Aziende Agricole BANDO 2016” e del relativo allegato 2 al predetto DDG contenente l’“Elenco definitivo delle domande non ammissibili per progetto non cantierabile”, con il quale la domanda di sostegno della società ricorrente (contraddistinta con il numero 54250311872) è stata ritenuta non ammissibile (posizione 1078);

- ove e per quanto occorra, del D.D.G. n° 1501/2018, del medesimo Assessorato che è stato sostituito dal DDG 1910/2018 e che pure aveva approvato gli elenchi delle domande di sostegno ammissibili e non ammissibili relative al predetto PSR ritenendo non ammissibile la domanda della società ricorrente (allegato 2 – posizione 1081) per identiche illegittime ragioni;
- ove e per quanto occorra, del bando pubblico PRS Sicilia 2014/2020 sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” e delle relative disposizioni attuative specifiche, nella parte in cui non prevedono la possibilità della richiesta di chiarimenti da parte dell'amministrazione e/o della regolarizzazione della documentazione prodotta per l'ammissione alle misure di sostegno;
- di ogni altro atto o provvedimento, in atto non conosciuto, presupposto, conseguente o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'ordinanza collegiale n. 2209/2018.

Ritenuto che, anche a seguito degli atti depositati in esecuzione dell'ordinanza collegiale istruttoria n. 2209/2018, le questioni dedotte nel presente giudizio appaiono meritevoli di approfondimento nella sede del merito, e che la misura della fissazione dell'udienza di discussione appare idonea - ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm. - a tutelare le esigenze cautelari prospettate dalla parte ricorrente.

Ritenuto altresì che le all'esito della fase di merito potranno essere regolate anche le spese della presente fase cautelare;

Ritenuto che sussistano i presupposti di legge per autorizzare l'istanza della parte ricorrente di integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web www.psr Sicilia.it/2014-2020, da effettuarsi entro 5 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima):

autorizza la notifica del ricorso per pubblici proclami, secondo le modalità e i termini di cui in motivazione;

fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 luglio 2019.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Giovanni Tulumello

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO

Ai sensi dell'art. 136, comma 2, c.p.a. e dell'art. 22, comma 2, CAD si attesta che il presente atto è copia informatica per immagine conforme all'originale informatico presente nel fascicolo telematico del procedimento n. 1709/2018 del TAR Sicilia Palermo - Sezione Prima - dal quale è stata estratta.

Avv. Franco Campo